

Allegato "B" alla raccolta n. 43.465

Statuto

Articolo 1

(Costituzione - denominazione - sede)

E' costituito tra Enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 14-35 del C.C., l'Associazione per lo Sviluppo Rurale denominata : "**Gruppo di Azione Locale ETRUSCO - CIMINO**", Associazione senza scopo di lucro in forma abbreviata "G.A.L ETRUSCO - CIMINO" con sede in RONCIGLIONE (VT) alla Via San Giovanni, s.n.c. presso Comunità Montana "dei Cimini". L'Associazione acquisisce personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai sensi di D.P.R. n.361 del 10 febbraio 2000.

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può istituire (e, altresì, modificare o sopprimere) sedi secondarie, nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero.

Articolo 2

(Durata)

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 Dicembre 2040. Potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 3 -

(Scopi dell'Associazione)

L'Associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale

	(G.A.L.), così come previsto:	
	• dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio	
	2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione	
	della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre	
	2015, con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di	
	Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio.	
	• degli Interventi SRG 05 ed SRG 06 del Complemento per lo	
	Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il Periodo	
	2023/2027, e dal relativo Bando approvato dalla Regione La-	
	zio, con lo scopo prioritario di dare attuazione alla Strate-	
	gia di Sviluppo Locale (SSL).	
	L'Associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile del-	
	l'attuazione del PSL e della SSL nonché delle misure, sotto-	
	misure, interventi, sottointerventi e azioni in esse inserite.	
	L'Associazione non ha fini di lucro, esaurisce le proprie fi-	
	nalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa	
	attuazione del Piano di Sviluppo Locale e della Strategia di	
	Sviluppo Locale.	
	L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale,	
	opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni soci il cui ter-	
	ritorio è incluso integralmente nell'area di intervento del	
	Piano stesso.	
	L'Associazione, nell'attuazione della Strategia di Sviluppo	
	Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni soci il	
	cui territorio è incluso integralmente nell'area di interven-	

	to della Strategia stessa.	
	L'Associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale,	
	di cui alla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del	
	Lazio 2014/2020, opera in conformità a quanto previsto da:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• normativa Comunitaria, Nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• disposizioni regionali di attuazione del Programma suddetto emanate prima e dopo l'approvazione dei PSL;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• disposizioni di attuazione emanate dall'OP AGEA prima e dopo l'approvazione dei PSL;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL.</li> </ul>	
	L'Associazione, nell'attuazione della Strategia di Sviluppo	
	Locale, opera in conformità a quanto previsto da:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano Strategico nazionale della PAG (PSP) 2023/2027</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Lazio 2023/2027;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale richiamata nel PSP e nel CSR suddetti;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizioni regionali di attuazione del PSP e del CSR suddetti, emanate prima e dopo l'approvazione della Strategia di Sviluppo Locale;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposizioni di Attuazione emanate dall'OP AGEA prima e dopo l'approvazione della Strategia di Sviluppo Locale 2023/27 del GAL Etrusco Cimino;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa specifica per ogni settore di intervento della</li> </ul>	
	Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027 del GAL Etrusco Cimino.	
	Le responsabilità, i compiti e gli obblighi del G.A.L. sono:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• quelli definiti dal Programma di Sviluppo Rurale del Lazio</li> </ul>	
	2014/2020 e dal "Bando per la predisposizione, presentazione	
	e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL)	
	dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazio-	
	ne" approvato dalla Regione Lazio con DELIBERAZIONE DELLA	
	GIUNTA REGIONALE n. 770 del 29 dicembre 2015 nonché dai suc-	
	cessivi atti e provvedimenti emessi in attuazione degli stes-	
	si.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• quelli definiti dal Complemento per lo Sviluppo Rurale</li> </ul>	
	(CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023/27 e dal Bando	
	per la predisposizione, presentazione e selezione delle pro-	
	poste di Strategie per lo Sviluppo Locale 2023/2027 dei Grup-	
	pi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione,	
	nonché dai successivi atti emessi in attuazione degli	
	stessi.	
	Articolo 4	
	(Compiti e attività)	
	In particolare l'Associazione, tenuto conto delle finalità	
	generali indicate nel precedente Articolo 3, nell'ambito del	
	Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 e dal "Bando	
	per la predisposizione, presentazione e selezione delle pro-	
	poste di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione	

	Locale (GAL) e disposizioni di attuazione" approvato dalla	
	Regione Lazio con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 770	
	del 29 dicembre 2015, predispone un Piano di Sviluppo Locale	
	(PSL) e lo attua nel caso sia approvato e finanziato dalla	
	Regione Lazio.	
	Altresì l'Associazione, tenuto conto delle finalità indicate	
	all'ART. 3, nell'ambito del Complemento per lo Sviluppo Rura-	
	le (CSR) della Regione Lazio per il Periodo 2023/2027 e del	
	Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle	
	proposte di Strategie di Sviluppo Locale 2023/2027 dei Gruppi	
	di Azione Locale (GAL), predispone una Strategia di Sviluppo	
	Locale (SSL) del territorio del GAL Etrusco Cimino e la attua	
	nel caso sia approvata e finanziata dalla Regione Lazio.	
	A tale scopo l'Associazione potrà:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in Imprese, Enti, Associazioni, Consorzi, ecc., specie	
	se svolgono attività analoghe o comunque attinenti agli scopi	
	dell'Associazione;	
	b) compiere operazioni a carattere immobiliare, mobiliare,	
	finanziario e bancario, comprese quelle ipotecarie, inerenti	
	l'oggetto sociale, avvalendosi di tutte le provvidenze di	
	legge, contraendo altresì prestiti e mutui nonché assumere e	
	concedere fidejussioni, su tutte le operazioni finanziarie e	
	commerciali necessarie;	
	c) partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sot-	

	toscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio	
	con associazioni, enti pubblici e privati;	
	d) dare corso ad ogni altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo sociale.	
	L'Associazione, inoltre, nell'ambito degli scopi sociali sopraindicati, potrà accedere ad altri eventuali incentivi ed agevolazioni offerti dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da altri Enti pubblici e privati operando anche di concerto con altri interventi di programmazione negoziata presenti o previsti nel territorio.	
	Articolo 5	
	(Procedure esecutive)	
	L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione:	
	a) avviare azioni di animazione della strategia di sviluppo locale Leader al fine di facilitare lo scambio tra le parti interessate, per fornire informazioni e per promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare le istanze;	
	b) elaborare, assumere ed approvare piani, programmi e progetti esecutivi, identificando fornitori o conferendo incarichi professionali per l'esecuzione delle attività e compiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4, inoltre, selezionare, tramite apposite procedure, beneficiari di contributi;	
	c) stipulare accordi con uno o più Istituti di Credito per il	

	servizio di cassa, l'accensione di conti correnti e il finan-	
	ziamento di eventuali ulteriori iniziative;	
	d) partecipare a gare o licitazioni private, assumere e sot-	
	toscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio	
	con associazioni, enti pubblici e privati;	
	e) richiedere ed utilizzare provvidenze e finanziamenti ero-	
	gati da Istituzioni, Enti pubblici o privati, locali, regio-	
	nali, nazionali e comunitari;	
	f) promuovere consorzi ed aderirvi nonché collegarsi, nelle	
	forme più opportune, con altri organismi, per svolgere ricer-	
	che, studi, promozioni ed ogni altra attività utile al rag-	
	giungimento degli scopi sociali ed all'efficiente funziona-	
	mento dei servizi e delle strutture dell'Associazione;	
	g) contrarre, stipulare, affidare e/o assumere concessioni di	
	attività, appalti di lavori, servizi e forniture, convenzioni	
	ed incarichi vari da o a operatori economici;	
	h) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari,	
	creditizie e finanziarie necessarie, avvalendosi di tutte le	
	provvidenze di legge, contraendo altresì prestiti e mutui	
	nonché assumere e concedere fidejussioni su tutte le opera-	
	zioni finanziarie, commerciali ed immobiliari, creditizie ne-	
	cessarie, comprese quelle ipotecarie con facoltà di assentire	
	alle iscrizioni ed alla cancellazione di ipoteche esonerando	
	il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;	
	i) assumere interessenze e compartecipazioni, sotto qualsiasi	

	forma, a Società o Enti che abbiano analoghe attività socia-	
	li, assumendo anche partecipazioni in sede di costituzione e	
	di successivo aumento di capitale, ovvero mediante acquisto	
	di azioni nelle società di qualsiasi tipo che si propongano	
	scopi affini o compatibili con quelli del presente statuto;	
	j) istituire comitati tecnici, assumere e licenziare persona-	
	le, incaricare professionisti, determinare funzioni o mansio-	
	ni e retribuzioni.	
	Articolo 6	
	(Requisiti degli associati)	
	Possono aderire all'Associazione:	
	• Enti Pubblici e di Diritto Pubblico (Comuni, Comunità Mon-	
	tane, Provincia, Associazioni ecc);	
	• Soggetti privati, anche con personalità giuridica (istituti	
	bancari e finanziari, università, istituti di ricerca e for-	
	mazione, singole imprese, associazioni, altri Enti Pubblici	
	e/o di diritto pubblico di interesse economico e territoria-	
	le, società di persone e capitali, cooperative, consorzi, as-	
	sociazioni a carattere culturale, ambientale, sociale, singoli	
	privati).	
	Il numero dei soci è illimitato.	
	Articolo 7	
	(Ammissione)	
	Oltre ai soci fondatori possono essere ammessi ulteriori soci	
	richiedenti. Il soggetto che desidera far parte dell'Associa-	



zione deve presentare la domanda al Consiglio di Amministrazione. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o chi ha la legale rappresentanza e, nel caso, deve essere accompagnata dalla copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto nonché dalla deliberazione dell'organo sociale istituzionalmente competente a decidere. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di chiedere all'aspirante socio tutte le informazioni e l'esibizione di documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei requisiti dichiarati. Sull'accoglimento della domanda decide, entro trenta giorni, l'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 8

##### (Adempimenti del socio)

Il nuovo ammesso deve versare, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione la quota associativa e l'eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione e approvata dall'Assemblea dei Soci per ciascun esercizio sociale.

Con tale versamento la deliberazione di ammissione diventa operativa ed è annotata nel Libro dei Soci.

#### Articolo 9

##### (Obblighi ed impegni del socio)

Il socio è impegnato ad assicurare le proprie prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali; ad

	osservare il presente statuto, i regolamenti e le delibera-	
	zioni prese dagli organi sociali competenti.	
	I soci sono obbligati inoltre a versare la quota associativa	
	e l'eventuale quota annuale stabilita dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e approvata dall'Assemblea dei Soci per ciascun	
	esercizio sociale, sulla base del fabbisogno finanziario or-	
	dinario di gestione dell'Associazione.	
	Articolo 10	
	(Recesso del socio)	
	Non è ammesso il recesso dall'Associazione fino al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali e comunque non prima della piena	
	attuazione del PSL e della SSL vigenti. Il recesso dovrà es-	
	sere comunicato con lettera raccomandata A.R. o Posta E-	
	lettronica Certificata e con effetto immediato. Il recesso,	
	l'esclusione o la decadenza prevista nei successivi articoli,	
	viene accolto con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, su	
	proposta del Consiglio di Amministrazione e viene trascritto	
	sul Libro dei Soci.	
	Articolo 11	
	(Esclusione dell'associato)	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con deliberazione	
	dell'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Ammini-	
	strazione, può essere escluso l'associato:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per	

l'ammissione;

b) che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione legalmente prese;

c) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificati motivi, non contribuisca efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali e che pregiudichi in qualunque modo le attività dell'Associazione anche svolgendo attività in concorrenza con l'Associazione stessa.

In questi casi l'inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata a mettersi in regola e l'esclusione può aver luogo soltanto dopo che sia trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

#### Articolo 12

(Decadenza del socio)

Non possono essere soci e decadono dalla qualità di associati gli Enti e le Società per i quali si è aperta la procedura di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa oppure ne sia dichiarato il fallimento o che comunque abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

#### Articolo 13

(Rimborso delle quote)

Ai soci che cessano di far parte dell'Associazione non saran-

	no rimborsate le somme dai medesimi versate a titolo di quota	
	associativa adesione o di quota annuale e verrà applicato	
	quanto previsto all'art. 2609 C.C.. I soci recessi, esclusi o	
	decaduti, fermo restando l'obbligo per il recedente di adem-	
	piere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti	
	dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività del-	
	l'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della	
	dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi	
	allo stesso derivanti dal presente Statuto, non possono svol-	
	gere attività in concorrenza con le attività svolte dall'As-	
	sociazione per i tre anni successivi all'atto di delibera as-	
	sembleare.	
	Articolo 14	
	(Fondo Sociale)	
	Il patrimonio dell'Associazione è illimitato ed è composto	
	dalle quote associative e dalle quote annuali versate dai so-	
	ci e da tutti gli eventuali incrementi patrimoniali derivanti	
	dalla gestione o da altre fonti.	
	Articolo 15	
	(Quota associativa)	
	In fase costitutiva la quota associativa è fissata in:	
	- € 10.000,00 (diecimila,00) - Camera di commercio, indu-	
	stria, artigianato e agricoltura di Rieti-Viterbo;	
	- € 10.000,00 (diecimila,00) - Comunità Montana;	
	- € 10.000,00 (diecimila,00) - Forme associative di Enti lo-	

cali e loro assimilati;

- € 2.000,00 (duemila,00) per gli Enti locali e loro assimilati (Comuni);

- € 1.000,00 (mille,00) per le Associazioni di categoria in genere, per gli Enti privati, per le Società ordinarie e per gli operatori singoli.

#### Articolo 16

(Quote annuale)

I soci sono obbligati a versare regolarmente la quota annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea dei Soci, per ciascun esercizio sociale, sulla base del fabbisogno finanziario dell'Associazione.

#### Articolo 17

(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo. Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere esposto nella sede sociale affinché i Soci ne possano prendere visione. In caso di esplicita richiesta da parte di un socio il Consiglio di Amministrazione potrà inviarne copia presso la sede legale del socio richiedente. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

	L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato nel patrimonio sociale salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci. E' vietata la distribuzione di utili agli associati sotto qualsiasi forma.	
	Articolo 18	
	(Servizio di cassa)	
	Il servizio di Cassa dovrà essere gestito da una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385. Al servizio di Cassa compete la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione.	
	Articolo 19	
	(Assolvimento delle proprie funzioni)	
	Per l'assolvimento delle proprie funzioni, inerenti l'attuazione e la gestione del Piano di Sviluppo Locale e della Strategia di Sviluppo locale, il GAL dovrà dotarsi di norma delle seguenti figure:	
	- un Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF), come definito:	
	* dal "Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione", approvato dalla Regione Lazio con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 770 del 29 dicembre 2015;	
	* Dalle norme attuative degli interventi SRG 05 ed SRG 06 previsti dal Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della	

Regione Lazio per il periodo 2023/27, approvato con Delibera

della Giunta Regionale n. 15 del 12 gennaio 2023;

- un Direttore tecnico, come definito:

- dal "Bando per la predisposizione, presentazione e selezio-

ne delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Grup-

pi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione", ap-

provato dalla Regione Lazio con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

REGIONALE n. 770 del 29 dicembre 2015;

- dalle norme attuative degli interventi SRG 05 ed SRG 06

previsti dal Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della

Regione Lazio per il periodo 2023/27, approvato con Delibera

della Giunta Regionale n. 15 del 12 gennaio 2023.

#### Articolo 20

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori.

#### Articolo 21

(Assemblea: convocazione)

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente tramite rac-

comandata o Posta Elettronica Certificata da inviarsi almeno

5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve indicare l'ordine del giorno da trattare, il

	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data dell'eventuale seconda convocazione.	
	La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti in carica.	
	Articolo 22	
	(Assemblea: competenze)	
	L'Assemblea ha luogo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante volte il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati.	
	E' di competenza dell'Assemblea:	
	a) approvare il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;	
	b) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione l'ammontare della quota annuale annua a carico dei soci;	
	c) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti;	
	d) determina l'entità dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri per le loro attività collegiali;	
	e) approvare eventuali regolamenti interni;	



f) approvare l'ammissione, il recesso, l'esclusione e la decadenza degli associati;

g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge;

h) dare le direttive generali di azione dell'Associazione;

i) deliberare sulle modifiche del presente statuto;

j) decidere l'eventuale scioglimento anticipato o la proroga della durata dell'Associazione, stabilendone le relative procedure;

k) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame da Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 23

(Assemblea: validità e costituzione)

L'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza. Relativamente al punto i) dell'articolo 22 le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci iscritti nel libro soci. Relativamente al punto j) dell'articolo 22 dello statuto e alla devoluzione del patrimonio l'Assemblea delibera con il voto favorevole di al-

meno tre quarti degli associati.

#### Articolo 24

(Assemblea: presidenza, segreteria, verbalizzazioni e deliberazioni)

L'Assemblea, è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza dal Vice Presidente a meno che l'Assemblea non deliberi diversamente scegliendo tra i soci intervenuti.

L'Assemblea nomina altresì il segretario.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni delle assemblee sono vincolanti per tutti i soci.

#### Articolo 25

(Assemblea: diritto al voto)

Ciascun socio, in regola con il pagamento delle quote associative e le quote annuali, ha diritto ad un solo voto. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare soltanto da altri soci o delegati mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

#### Articolo 26

(Consiglio di Amministrazione: composizione, convocazione, votazione, presenze)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da due a cinque

	membri eletti anche tra non soci in rappresentanza dei soci	
	privati. Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione	
	elegge tra i propri membri il Presidente ed uno o più Vice-	
	presidenti.	
	I Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione. Essi	
	durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'Assemblea	
	dei Soci, in fase di nomina, può stabilire una diversa durata.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo ritenga uti-	
	le, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei Consi-	
	glieri	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, Posta	
	elettronica certificata o email ordinaria formalmente dichia-	
	rata non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	di urgenza, a mezzo telegramma in modo che Consiglieri e Re-	
	visori dei Conti ne siano informati almeno un giorno prima.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri	
	presenti.	
	Le votazioni normalmente sono palesi. Sono invece segrete	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure	
	quando si tratta di affari nei quali siano interessati compo-	
	nenti del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei	
	Conti o qualcuno dei funzionari, oppure loro parenti ed affi-	
	ni fino al terzo grado incluso.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del	

	Presidente; nelle votazioni segrete, la parità comporta la	
	reiezione delle proposte.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolger-	
	si anche a distanza mediante mezzi di telecomunicazione, sen-	
	za indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché sia	
	possibile verificare l'identità degli intervenuti che parte-	
	cipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale. Il Con-	
	siglio di Amministrazione può, qualora lo ritenga necessario,	
	adottare uno specifico regolamento delle riunioni in modalità	
	telematica.	
	I Consiglieri, che senza giustificato motivo, non partecipano	
	a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti	
	dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Articolo 27	
	(Consiglio di Amministrazione: sostituzione dei componenti)	
	I Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci che venissero a	
	mancare nel corso dell'esercizio sociale verranno sostituiti	
	dal Consiglio di Amministrazione con delibera ratificata dal	
	Collegio dei Revisori fino alla ratifica dell'Assemblea dei	
	Soci.	
	Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti	
	in carica devono convocare l'Assemblea dei Soci affinché	
	provveda alla sostituzione dei mancanti. I Consiglieri così	
	nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della	

loro nomina.

#### Articolo 28

(Consiglio di Amministrazione: poteri)

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità delle leggi e del presente statuto, all'amministrazione dell'Associazione, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può compiere ogni necessaria operazione presso l'Amministrazione finanziaria, il servizio di cassa, le banche, gli istituti di credito e presso qualsiasi Ente pubblico e privato.

#### Articolo 29

(Il Presidente)

La rappresentanza legale e la firma sociale, libera di fronte a terzi ed in giudizio, sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza al Vice Presidente.

Il Presidente, pertanto, adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto o delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 30

(Collegio dei Revisori: costituzione e compensi)

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente è scelto tra i membri iscritti all'albo dei Revisori Con-

	tabili, mentre gli altri componenti devono disporre delle ne-	
	cessarie competenze tecniche per svolgere l'attività.	
	I Revisori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggi-	
	bili. Il compenso ai Revisori è stabilito dall'Assemblea dei	
	Soci all'atto della nomina e per tutta la durata della carica.	
	Articolo 31	
	(Collegio dei Revisori: compiti, riunioni e deliberazioni)	
	Il Collegio dei Revisori controlla l'Amministrazione dell'As-	
	sociazione, vigila sull'osservanza della legge e dell'atto	
	costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità	
	sociale, la corrispondenza dei libri e delle scritture conta-	
	bili.	
	Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre. I	
	Revisori hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti	
	dalla legge.	
	Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi pro-	
	cesso verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene tra-	
	scritto nell'apposito libro sul quale devono essere verbaliz-	
	zati anche gli accertamenti fatti individualmente.	
	Le deliberazioni del Collegio dei Revisori devono essere pre-	
	se a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha dirit-	
	to a far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	Articolo 32	
	(Regolamento interno)	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione	

potrà essere disciplinato da un apposito regolamento da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente statuto ed esso viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 33

(Richiami alla legislazione sulle Associazioni)

Per quanto non è regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni legislative di cui agli Artt. 14-35 del Codice Civile, relativi alle Associazioni.

Firmato Coretti Petronio

" Fabrizio Fortini notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del Decreto legge 82/2005, che si trasmette per gli usi consentiti.